



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 8 marzo 2011

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro.
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Prot. 25/I/0003185

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributi a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale – esclusione dalla base imponibile contributiva.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle norme di cui agli artt. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997 e 51, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), concernenti il regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale.

In particolare, l'istante chiede se sia possibile escludere le suddette somme dalla base imponibile contributiva, nel caso in cui le stesse vengano versate ad una Cassa che, pur erogando prestazioni assistenziali in virtù di accordi collettivi, non operi negli specifici ambiti di intervento previsti dal Decreto del Ministro della Salute cui rinvia il citato art. 51 T.U.I.R.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre richiamare il principio di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali, concernenti i redditi da lavoro dipendente ed i relativi adempimenti posti in essere da parte dei datori di lavoro, contemplato dal D.P.R. n. 917/1986, nonché dal D.Ls. n. 314/1997.

In virtù di tale principio, consacrato dalle disposizioni sopra indicate, l'assoggettamento a prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente è disposto sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali, fatte salve alcune eccezioni dettate dalla diversa tipologia di prelievo o ispirate da considerazioni di ordine generale in materia di politica previdenziale.

La determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi trova la propria disciplina all'art. 6, D.Lgs. n. 314/1997, che va a sostituire gli artt. 27 e 28, D.P.R. n. 797/1955 e art. 29, D.P.R. n. 1124/1965, a loro volta sostituiti precedentemente dall'art. 12, L. n. 153/1969.

In altri termini, la tecnica utilizzata dal Legislatore è stata quella di definire in linea generale la nozione di reddito da lavoro dipendente, comune sia ai fini fiscali che previdenziali e di individuare alcune tassative voci che, pur costituendo reddito da rapporto di lavoro dipendente, non rientrano tuttavia nella base imponibile contributiva.

Nello specifico l'art. 6, al primo comma, stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente quelli di cui all'art. 49 (ex 46 T.U.I.R.) maturati nel periodo di riferimento, richiamando per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociali le disposizioni di cui all'art. 51 (ex 48 T.U.I.R.).

Tra le esclusioni dalla base imponibile contributiva, contemplate al comma 4 del citato art. 6, sono da annoverare quelle elencate alla lett. f), ossia *“i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate ... a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione”*.

Diversi risultano, invece, l'ambito di applicazione ed il regime di esenzione previsti dall'art. 51, comma 2, lett a) del T.U.I.R., così come modificato dall'art. 1, comma 197, L. n. 244/2007.

Ai sensi di tale disposizione normativa, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente *“(...) i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o cassa aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”*.

La norma in esame, dunque, a differenza dell'art. 6, comma 4, dispone un **regime di esclusione sia ai fini contributivi che fiscali** e presenta un *elemento specializzante* che ne delimita l'ambito di applicazione: **si riferisce, infatti, ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute.**

Ne consegue che ai fini della fruizione del regime di esenzione fiscale non risulta sufficiente la semplice erogazione di somme alle casse in questione, ma tale agevolazione può trovare applicazione solo nella misura in cui ricorra l'ulteriore condizione limitativa specificata nel contenuto e nelle modalità con decreto ministeriale all'uopo emanato.

Appare opportuno, pertanto, ritenere in risposta al quesito avanzato, che i contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d'intervento di cui all'art. 51 T.U.I.R., **non possono beneficiare dell'esenzione rilevante sul versante fiscale,**

trovando invece applicazione la sola esclusione dall'imponibile contributivo di cui all'art. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/ADB